

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1374-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1973

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra alcuni Stati membri della Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità stessa e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968, con Protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1374 che viene all'approvazione del Senato, tratta della ratifica ed esecuzione di un importante accordo internazionale stipulato tra diversi contraenti; e cioè alcuni Stati membri della Comunità europea dell'energia atomica — non partecipano la Francia e la Gran Bretagna —, la Comunità stessa e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Il Trattato in esame, inoltre, secondo quanto è iscritto nella intestazione di esso, è stato stipulato in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del Trattato di non proliferazione nucleare, del 1° luglio 1968, con Protocollo firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.

La finalità dell'Accordo è quella di rendere esecutivo l'impegno contenuto nel ricordato articolo III (paragrafi 1 e 4) del Trattato di non proliferazione nucleare inteso appunto a dettare le norme idonee a regolamentare la fornitura di uranio arricchito, e più in generale, le materie prime e gli strumenti tecnici necessari alle utilizzazioni pacifiche dell'energia nucleare.

La relazione governativa del disegno di legge espone in maniera sufficiente e completa la struttura e la portata dell'Atto internazionale, il quale pertanto non abbisogna di una ulteriore trattazione esplicativa. Ci limiteremo a ricordare che i 98 articoli dell'Accordo sono suddivisi in due parti: la prima tratta degli obblighi assunti dai contraenti, la seconda stabilisce le norme procedurali con le quali si applicano i detti obblighi.

Il Protocollo finale definisce con precisione il regime di cooperazione fra l'Euratom e l'Agenzia atomica per l'applicazione delle garanzie.

Il relatore peraltro si sente tenuto a riportare all'Assemblea la parte squisitamente po-

litica della discussione che ha avuto luogo, quando è stato trattato questo provvedimento in sede di Commissione per gli Affari esteri.

Ed infatti, da parte di diversi colleghi della maggioranza e dell'opposizione, si fece presente che appariva strano ed incongruo che si procedesse alla stipula di una norma applicativa del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, allorchè, il medesimo trattato non aveva ancora ottenuto le ratifiche necessarie all'entrata in vigore di esso, ed in particolare non aveva ottenuto la ratifica del Governo italiano. E mentre la Commissione ha accettato con soddisfazione la dichiarazione del rappresentante del Governo, presente alla seduta della Commissione, che ha dichiarato l'intenzione del Governo di procedere alla ratifica entro la seconda metà del 1974; essa Commissione non ha potuto non ritenere paradossale e non pertinente l'opinione espressa dallo stesso rappresentante del Governo, secondo il quale il fatto che noi non avessimo effettuato la ratifica, costituirebbe un modo per esercitare pressione e spingere gli altri contraenti a ratificare.

Le perplessità insorte nella Commissione a causa di queste sfasature nelle ratifiche fra l'accordo internazionale di base (il trattato di non proliferazione) e quest'accordo applicativo, sono state tuttavia superate, anche per l'opposizione, per la preoccupazione di non consentire ulteriori indugi di fronte alle necessità di approvvigionamento per le industrie nucleari del nostro Paese. È in questo spirito e per queste finalità che la Commissione affari esteri, e il relatore per essa, pongono all'Assemblea la sollecita approvazione del provvedimento.

PECORARO, *relatore*

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

9 aprile 1974

La Sottocommissione per i pareri per la Giunta per gli affari delle Comunità europee rileva che il disegno di legge n. 1374, concernente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra alcuni Stati (Italia, Repubblica Federale Tedesca, Benelux, Danimarca e Irlanda) membri della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), la Comunità stessa e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) — accordo stipulato in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968 con Protocollo firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973 —, è rispondente alle norme previste dal Trattato comunitario Euratom.

Il Trattato in questione riguarda in particolare le misure di salvaguardia per impedire le distrazioni di energia nucleare da impieghi pacifici ad impieghi militari, con l'accettazione di alcuni controlli in collaborazione tra la AIEA e l'Euratom.

Si rimanda peraltro alla Commissione competente in via primaria per materia l'esame dell'Accordo specie per quanto concerne la AIEA poichè investe un campo che va oltre i limiti territoriali della Comunità economica europea.

La Sottocommissione per i pareri per la Giunta degli affari europei esprime, pertanto, parere favorevole a maggioranza.

MONETTI

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968, con Protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, con Protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 25 dell'Accordo stesso.